





I Manualetti S.A.I.?

Conoscere ed esigere i propri diritti

Roma, 14-15 luglio 2015

Avv. **Gianfranco de Robertis**
Consulente legale Anffas Onlus Nazionale






Inclusione scolastica



La chiave di volta dell'intero sistema di inclusione scolastica in Italia è rappresentata dall'art. 12 comma IV Legge 104/1992

“L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.”



Occorre assicurare **PARI OPPORTUNITÀ** per l'esercizio del diritto allo studio evitando

Discriminazioni dirette
situazioni in cui un alunno a causa della sua disabilità è trattato meno favorevolmente di quanto siano trattati gli altri suoi compagni

(vietare l'accesso a determinati servizi scolastici

- ↳ Gita
- ↳ Foto di classe

Discriminazioni indirette
Situazioni in cui comportamenti, atti, prassi apparentemente neutre mettono un alunno con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai suoi compagni

(assicurare a tutti solo gli insegnanti curricolari vuol dire mettere un alunno con disabilità in una posizione di svantaggio iniziale nell'apprendere le lezioni, non eliminata con l'intervento del sostegno – Cass. 55.IU. n. 25011/14)

Gli interventi volti ad eliminare il gap determinato dalla condizione di disabilità devono essere

PERSONALIZZATI, ADEGUATI, VERIFICABILI e MODIFICABILI

Insegnante di sostegno

Assistente all'autonomia

Assistente di base

Trasporto scolastico

Programmi differenziati ed esami



Come attivare il sistema personalizzato di inclusione scolastica

```

    graph TD
      Famiglia --> I[Iscrizione + Attestazione dello stato di handicap]
      ASL_Inps[ASL + Inps] --> I
      I --> Scuola
      Ente_locale[Ente locale] --> Scuola
      Scuola --> GLH[GLH]
      ASL[ASL Unità multidisciplinare] --> GLH
      GLH --> DF[Diagnosi Funzionale con PDF]
      GLH --> PEI[PEI con tutti gli interventi di supporto, tra i quali le ore di sostegno da far richiedere al...]
      DF --> GLI[il GLI formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche]
      PEI --> GLI
      GLI --> U[Ufficio Scolastico Provinciale assegna docenti di sostegno alla scuola]
      U --> GLI
      U --> D[ Distribuisce gli insegnanti tra le varie classi ]
  
```



Tempistica per avvio sistema



In tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta	→	Certificazione alunno in stato di handicap (in cui una commissione ad hoc individua la patologia dell'alunno, specificando l'eventuale carattere di particolare gravità)
Entro le scadenze stabilite, anno per anno, con Circolare ad hoc	→	Iscrizione a scuola come tutti gli altri alunni
In tempi utili per redigere il PEI	→	Redazione della diagnosi funzionale da parte dell'unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia
Entro il 30 luglio di ogni anno	→	Redazione di un embrionale PEI da parte del GLHo, che poi dovrà essere definitivamente completato nelle prime settimane dell'anno scolastico

Dopo l'iscrizione nella scuola si istituiscono



Il G.L.H. d'Istituto (dirigente scolastico, insegnanti di sostegno, rappresentanti dei genitori, degli studenti, degli operatori socio-sanitari) oggi GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività)	Il G.L.H. operativo (insegnanti del consiglio di classe in cui è inserito il singolo alunno con disabilità, insegnante di sostegno, genitori dell'alunno con disabilità, operatori socio-sanitari)
↓	↓
<ul style="list-style-type: none"> ➤ definisce i <u>criteri generali</u> per la redazione dei Progetti Educativi Individualizzati – elabora Piano Annuale per l'Inclusività ➤ propone l'acquisto di materiale didattico e sussidi vari per alunni con disabilità; ➤ propone il numero di insegnanti di sostegno da richiedere al CSA. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ collabora per la Diagnosi Funzionale e redige il P.E.I. embrionale e definitivo; ➤ Stabilisce i tempi e le modalità di verifica del lavoro svolto; ➤ stabilisce accordi per collegare ed integrare interventi didattici, educativi, terapeutici e riabilitativi (scolastici ed extra-scolastici).

Diagnosi funzionale

Intesa Conferenza Unificata 30/03/2008



- ❖ Atto di valutazione dinamica della funzionalità dell'alunno, partendo dall'approfondimento anamnestico e clinico fino alla definizione degli obiettivi da raggiungere con **interventi/strumenti** volti a **supportare l'autonomia** dell'alunno.
- ❖ In questa nuova versione la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale (ossia il prevedibile sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere in tempi brevi e medi) e corrisponde, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di Funzionamento della persona.
- ❖ Alla D.F. provvede l'Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialisti per l'infanzia e l'adolescenza del territorio di competenza; per gli aspetti inerenti le competenze professionali e le risorse strutturali da utilizzare partecipa anche un operatore dell'Ente Locale ed un esperto in pedagogia e didattica.
- ❖ **La famiglia e la scuola collaborano alla stesura della D.F.**

Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)



Art. 3 DPCM 185/2006 – Intesa Conferenza Unificata 30/03/2008

È un "**progetto di vita**" in cui vengono definiti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno).

Individua percorsi didattici differenziati che possono discostarsi anche dai programmi ministeriali.

È redatto all'inizio di ogni anno scolastico dal G.L.H. operativo ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici (al massimo trimestrali).

Nell'ultimo anno di ogni grado d'istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità, al fine di garantire la continuità nella presa in carico (il PEI è realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente).

Programmi per alunni con disabilità

Obiettivi minimi

Programmi ridotti, ma riconducibili a quelli della classe (art. 15 c. III OM 90/2001)

↓
Individuazione dei contenuti essenziali delle varie discipline e sostituzione di alcuni argomenti

Differenziati

Non riconducibili ai programmi ministeriali, col solo riconoscimento finale di un credito formativo per frequentare corsi professionali (art. 15 c. V OM 90/2001)

↓
Piano di lavoro personalizzato stilato dai docenti in base al PEI (i voti sono relativi a quest'ultimo)

dando idonea comunicazione scritta alla famiglia e solo se questa manifesta un diniego scritto si segue la programmazione di classe



ESAME di STATO

Art. 9 DPR 122/2009

A conclusione del 1° ciclo di istruzione

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici previsti nel PEI affinché si possa valutare il *progresso* dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento.

↓
Solo nel caso di esito negativo delle prove, è possibile rilasciare all'alunno con disabilità un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e gli permetta l'iscrizione alle classi successive.

A conclusione del 2° ciclo di istruzione

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere *prove differenziate*

↓
finalizzate solo al rilascio di un attestato comprovante le competenze e le abilità raggiunte



Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010

Ha dichiarato incostituzionale il limite assoluto del rapporto di un insegnante ogni due alunni con disabilità, laddove l'alunno abbia una certificazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992); in tal caso, è ammissibile l'assegnazione in deroga di un maggior numero di ore di sostegno, in base alle effettive esigenze dell'alunno.

La norma derivante dal combinato disposto dell'art. 2 commi 413 e 414 aveva infatti scardinato il nucleo minimo di garanzie per gli alunni con disabilità, specie se gravi, che, in caso contrario, avrebbero vista del tutto negata di fatto la loro partecipazione alla vita scolastica.

Il principio di tale sentenza è stato ripreso dal Miur nella Circolare n. 21/11 (sugli organici per l'A.S. 2011/2012), in cui si consente tale deroga, ma a seguito di specifica autorizzazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale. La circolare ha trovato conferma in quella successiva n. 63/11.

Sostegno in deroga e copertura intero orario scolastico

Il riconoscimento del sostegno in deroga per l'alunno con disabilità grave non determina automaticamente la copertura con lo stesso dell'intero orario scolastico settimanale.

Infatti, nella decisione del Consiglio di Stato n. 2231/2010 si è precisato che *"un'interpretazione volta a ravvisare un automatismo nell'assegnazione in deroga estesa all'intero monte ore di frequenza all'alunno in condizione di handicap con connotazione di gravità tradirebbe lo spirito della normativa volta a favorire in ogni caso la integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato commisurato alle specifiche esigenze dell'alunno"*.

Il sostegno deve anche creare le premesse per affrancarsi da certi bisogni assistenziali ed acquisire autonomie, anche di studio, creando dei momenti individuali ben precisi.

Sentenza Cass. 33.UU. n. 25011/2014

La norma derivante dal combinato disposto dell'art. 2 commi 413 e 414 con tale pronuncia i giudici hanno respinto i ricorsi presentati da un istituto scolastico friulano e dal Miur contro la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste aveva accertato la natura discriminatoria della decisione dell'amministrazione scolastica (assunta in base alla Legge n. 67/2006) di non concedere l'insegnamento di sostegno per 25 ore settimanali – erano state prima 6 e poi 12 – a una bambina con disabilità grave, iscritta alla scuola dell'infanzia.

"Una volta che il Piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti e della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano."

Sostegno per gli anni successivi

Il riconoscimento per un anno scolastico di un certo numero di ore di sostegno (in deroga o non, che esse siano), non deve necessariamente determinare la medesima assegnazione per l'anno scolastico successivo.

Si devono valutare, anno per anno, le reali esigenze dell'alunno, specie nel caso in cui vi siano stati degli eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per regressione della patologia ovvero proprio per l'intervento attuato negli anni precedenti.

"La determinazione da parte dell'Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui sia applicata, essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata (art. 6 del D.P.R. 02.02.1994)" (Consiglio di Stato n. 2231/2010).

Il Dirigente Scolastico

Nell'ambito dei suoi poteri di direzione e di coordinamento, individua il collaboratore scolastico (bidello) che fornirà assistenza all'alunno con disabilità negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale

ASSISTENZA DI BASE

Richiede all'Ente Locale competente (Comune – Area Metropolitana – ex Provincia) l'assegnazione di una figura professionale (educatore) che supporti l'alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione. A seguito della Circolare Miur n. 8/2013, tale richiesta sarà fatta sulla base del Piano Annuale per l'Inclusività

ASSISTENZA SPECIALISTICA

CONTINUITA' EDUCATIVA 1

L'assistente, a differenza dell'insegnante di sostegno, cura, più che gli aspetti strettamente didattici, il percorso di acquisizione di autonomie e di costruzione di relazioni nei confronti del gruppo classe.

Si comprende quindi come tale figura sia uno dei perni anche per lo sviluppo delle affettività e delle relazioni della persona con disabilità, che vengono seguiti con molta attenzione, specie per non scindere la continuità nel feeling che si viene a creare tra la figura professionale e l'alunno.

Sul punto, interessante è quanto considerato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3104/2009, in cui si legge: *"Sul punto, il Collegio ritiene, in vece, che l'organizzazione dell'attività di sostegno socio assistenziale da parte degli Enti Locali [così come l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche] non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione"*.

CONTINUITA' EDUCATIVA 2



In base a tali considerazioni, Il C.d.S. ha condannato il Comune in questione ad assicurare, nell'ambito della programmazione coordinata dei servizi scolastici e socio-assistenziali prevista dall'art. 13 della Legge n. 104/1992, la **continuità educativa in favore dell'alunno con disabilità con lo stesso operatore dell'anno precedente**, avendo meno valore, nel caso di specie, le altre e diverse esigenze organizzative dell'Ente Locale.

Competenze per trasporto scolastico ed assistenza specialistica



Secondo l'art. 139 D.Lgs.112/98 erogano tale servizio, in linea di principio,



Ma con il sistema di abolizione delle Province (c.d. "Legge Delrio"), al momento, non si ha chiarezza su chi ricadranno le competenze di "funzioni non fondamentali" così come vengono intese quelle per l'organizzazione di tali servizi. Infatti, al di là delle Città Metropolitane che prenderanno le funzioni delle Province territorialmente competenti, non si sa come ogni Regione ripartirà tra sé ed i Comuni, singoli o associati, le funzioni inerenti a tali servizi.

Trasporto scolastico ed assistenza specializzata sono gratuiti?

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2361 del 20/05/2008, il trasporto scolastico doveva essere considerato sempre gratuito per ogni ordine e grado di scuola. In tale sentenza si chiariva anche che **la Corte Costituzionale**, avendo con propria pronuncia n. 215/1987 considerato che la frequenza scolastica delle scuole superiori non dovesse più essere solo "facilitata" (come nell'originario testo dell'art. 28 della Legge n. 118/71), ma "assicurata", **avesse esteso alla frequenza delle scuole superiori tutti i medesimi ausili e strumenti previsti per la scuola inferiore in favore degli alunni con disabilità e quindi anche il trasporto scolastico gratuito.**

Purtroppo, con la sentenza n. 21166 del 2013, la Cassazione Civile ha ritenuto che la ridetta pronuncia della Consulta servisse a garantire l'attivazione dei servizi complementari ma che **"ciò non significa che si debba necessariamente garantire la completa gratuità di tutte le ipotizzabili prestazioni che passano essere connesse all'esercizio del diritto allo studio, pur se collaterali, accessorie, di supporto, facoltative, di complemento, pur se rese necessarie da peculiari situazioni personali."**

Formazione classi con alunni con disabilità

L'art. 5 comma II DPR 81/2009 dispone:

*"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, **di norma**, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola".*

Affinché si formi una classe con non più di 20 alunni occorre esplicitare ADEGUATAMENTE l'esigenza educativa e didattica dell'alunno con disabilità in tal senso verso l'Ufficio Scolastico Provinciale.

L'espressione "di norma" utilizzata nell'art. 5 DPR 81/09 non può mai portare alla formazione di una classe con un numero di alunni pari al massimo consentito per tale ordine e grado per i seguenti motivi:

1. L'utilizzo del termine "di norma" vuol dire che ci devono essere esigenze eccezionali adeguatamente provate dal Dirigente Scolastico o dall'Ufficio Scolastico Provinciale per discostarsi dal limite tendenziale di 20 alunni;
2. l'eventuale eccezione al limite dei 20 alunni non può portare a disattendere totalmente quel tetto, determinando un numero di alunni per classe totalmente lontano dallo stesso e che si assesti più verso il limite massimo (per esempio, è possibile un alunno in più, ma non addirittura sette).



MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

INTERDIZIONE → Si applica al maggiore di età che si trova in una condizione di **abituale infermità di mente** tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi.

INABILITAZIONE → Si applica:

- al maggiore di età che si trova in una condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- a colti che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- al sordomuto ed al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto una educazione sufficiente, risultino del tutto incapaci di provvedere a se stessi.

AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO → Si applica alla persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione **fisica o psichica**, si trova nell'impossibilità, anche **parziale o temporanea**, di provvedere ai propri interessi.

DIVERSA DISCIPLINA TRA INTERDIZIONE/INABILITAZIONE ed AdS

L'attività del Tutore (nell'Interdizione) e del Curatore (nell'Inabilitazione) è già tutta prestabilita nel Codice Civile; mentre l'attività dell'AdS è "personalizzata" rispetto al caso concreto mediante il decreto di nomina dello stesso, con il quale si individuano gli ambiti e le modalità del suo intervento, "con la minor limitazione possibile" delle capacità d'agire del beneficiario.

Pertanto oltre alla richiesta ed alla presentazione dei motivi che giustificano il ricorso ad una misura di protezione, per accedere a quella dell'AdS occorre anche mettere in evidenza le reali necessità di intervento, coniugandole con le esigenze e gli interessi concreti della persona con disabilità.

APPLICAZIONE INTERDIZIONE/INABILITAZIONE ovvero AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO

Rispetto all'Interdizione e all'Inabilitazione, "l'ambito di applicazione dell'AdS va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura", secondo un apprezzamento del caso concreto (Cass. I Civile n. 4886/2010).

Quindi, il discrimen tra le misure di protezione non è il CRITERIO QUANTITATIVO, ma il

CRITERIO FUNZIONALE

idoneità a porre in essere un altrettanto adeguato progetto di sostegno

senza lo stigma etico-sociale dell'Interdizione/Inabilitazione e la limitazione generale della capacità giuridica del soggetto.

assicurando al Beneficiario, la possibilità, ove possibile, di una "contrattualità minima" (art. 409 C.C.) e di un "dialogo" con l'AdS durante l'amministrazione (art. 410 C.C.)

Attraverso un procedimento più snello, celere e meno costoso.

RAPPORTO TRA INTERDIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Cass. 12 giugno 2006 n. 13584)

Anche in presenza di un'abituale ed assoluta infermità mentale deve preferirsi la figura dell'Amministrazione di Sostegno tranne nel caso in cui:

- ✓ il soggetto, avendo un minimo di relazione, possa interessare contatti con l'esterno che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per sé;
- ✓ per tutelare gli interessi della persona, sia necessaria un'attività di una certa complessità da svolgere in una molteplicità di direzioni.

Quindi l'Interdizione risulta oggi essere una figura residuale che alcuni giuristi vorrebbero fosse abrogata a fronte di un rafforzamento di una nuova ed onnicomprensiva figura dell'A.d.S. (vedasi progetto di Legge C.1985 della presente legislatura).

COSA DICE LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

*"Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano **proporzionate** e **adatte alle condizioni della persona**, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone."*

(art. 12 comma 4 C.R.P.D.)

COSA DICE LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

"I principi della presente Convenzione sono:

*(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale - **compresa la libertà di compiere le proprie scelte** - e l'indipendenza delle persone;..."*

(art. 3 comma 1 C.R.P.D.)

COME LA CRPD RIQUALIFICA L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO



I principi della CRPD determinano, in sede giudiziale, l'obbligo di una interpretazione estensiva (anche in virtù del rango superiore rivestito da questi) rispetto alle singole norme italiane sugli aspetti presi in considerazione dalla CRPD.

Il giudice, in base al principio "*iura novit curia*", ha il dovere di etero-integrare le singole norme attraverso il ricorso a quelle della CRPD.

(vedasi Decreto Trib. Catanzaro 9 aprile 2009 nel quale si è puntualizzato il concetto della "minor limitazione possibile della capacità d'agire" nell'applicazione delle misure di protezione giuridica - amministrazione di sostegno - alla luce della CRPD)

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

➤ Il procedimento per l'istituzione dell'A.d.S. si attiva con ricorso da presentare al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.

➤ Soggetti legittimati a presentare il ricorso

Diretto interessato
 Coniuge
 Persona stabilmente convivente
 Parenti entro il 4° grado
 Affini entro il 2° grado
 Pubblico Ministero
 Tutore (se già esiste Interdizione)
 Curatore (se già esiste Inabilitazione)

➤ Soggetti obbligati a presentare il ricorso (o a comunicare al P.M.)

Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'A.d.S. (art. 406 c. 3 C.C.)

CONTENUTO MINIMO DEL RICORSO

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- dimora abituale;
- nominativo e domicilio del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;
- ragioni per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno, specificando il tipo di disabilità e che incidenza la stessa abbia sulla cura degli interessi della persona;
- atti per i quali si richiede l'attività dell'Amministratore di Sostegno;
- luogo e data del ricorso;
- sottoscrizione del ricorrente.



INDICI DELLA VITA QUOTIDIANA PER IDONEA MODULAZIONE DELL'A.d.S

Oltre agli elementi essenziali ed imprescindibili, nel ricorso sarebbe opportuno mettere in evidenza se esista o meno:

- capacità di orientamento nello spazio;
- capacità di prepararsi un pasto e di rifornire la dispensa;
- capacità di organizzare la giornata e di mettere in sequenza attività ordinarie, di lavoro e del tempo libero, fino a quelle saltuarie ed eccezionali;
- capacità di orientarsi nel tempo;
- capacità di provvedere a varie incombenze amministrative (anche connesse ai beni di proprietà);
- capacità di pronunciare un consenso informato.



PROCEDIMENTO



A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante, sia ai familiari indicati nel ricorso, sia alla persona per la quale si chiede l'Amministrazione.

All'udienza fissata il Giudice Tutelare sente personalmente la persona da proteggere, acquisisce tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta, sente i familiari indicati nel ricorso.

È facoltà del Giudice Tutelare disporre anche una consulenza tecnica per dissipare alcuni dubbi circa il tipo di disabilità e l'incidenza della stessa nella vita di relazione.

DECRETO DI NOMINA



Entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, il G.T. provvede con decreto immediatamente esecutivo contenente l'indicazione:

- generalità della persona beneficiaria e dell'A.d.S.;
- durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato;
- oggetto dell'incarico e degli atti per i quali l'A.d.S. ha la rappresentanza o l'assistenza;
- limiti, anche periodici, delle spese che l'A.d.S. può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- periodicità con cui l'A.d.S. deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

SCelta DELL'A.d.S.



La scelta dell'A.d.S. avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario

Nella scelta, il G.T. innanzitutto deve valutare l'idoneità della persona eventualmente designata dallo stesso interessato. In caso di mancata designazione o di inadeguatezza della stessa, il G.T. deve preferire, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella, il parente entro il 4° grado.

Nel caso manchino tali parenti, il G.T. può designare un soggetto terzo, chiamando all'incarico di A.d.S. anche il legale rappresentante (o un suo delegato) di una Associazione o una Fondazione con personalità giuridica.

NB: non possono ricoprire le funzioni di A.d.S. gli operatori dei Servizi Pubblici o Privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Gratuità dell'Amministrazione di Sostegno



L'art. 411 del Codice Civile per l'Amministrazione di Sostegno rinvia all'art. 379 comma 1 C.C. (in tema di tutela) laddove è stabilito che

“L'ufficio tutelare è gratuito”

Però se il patrimonio è considerevole e vi è difficoltà nell'amministrare (vedasi gestire quote societarie), il G.T. può riconoscere anche nel decreto di nomina, un'equa **indennità** per l'AdS (un minimo ristoro e mai, quindi, una retribuzione corrispondente all'attività prestata).

Perciò è illegittima, per esempio, la richiesta da parte di un avvocato nominato come AdS di vedersi corrispondere per l'attività prestata un compenso secondo tariffe professionali.

Ciò non toglie che, se servono figure professionali per certe specifiche attività (per es. commercialista), si potrà riconoscere all'AdS il potere di farsi coadiuvare nel suo compito da persone stipendiate.

Relazione dell'Amministratore di Sostegno

Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare deve indicare le **“periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”** (art. 405 C.C.).

A differenza dell'interdizione in cui il Tutore è tenuto alla presentazione in cancelleria del **RENDICONTO** annuale (attività prestabilita ai sensi dell'art. 380 C.C.), nell'AdS si ha attenzione, conformemente alla visione personalizzata che permea tale nuova figura, anche ai profili di cura, sostegno e relazione sociale della persona beneficiaria.

Perciò si richiede una **RELAZIONE**, che non si limiti o non consista, rispetto al rendiconto, ad un'elencazione di attività economiche svolte per conto della persona da proteggere con relative quietanze. Del resto, l'AdS potrebbe anche non essere stata disposta per la cura di aspetti meramente patrimoniali e quindi non vi sarebbe la necessità del rendiconto.

Inventario dei beni del Beneficiario



La possibilità di una AdS anche per aspetti diversi da quelli patrimoniali, giustifica anche il mancato generale rinvio nell'art. 411 C.C. agli artt. 362 e ss. C.C. inerenti l'**INVENTARIO** dei beni, ossia l'individuazione analitica dei cespiti patrimoniali della persona da proteggere (doverosa, invece, nell'istituto della Tutela).

Ad ogni buon conto, è buona prassi inserire già nel ricorso per AdS una chiara rappresentazione delle vicende patrimoniali della persona da proteggere, se la stessa non ha la capacità di gestire tali suoi interessi.

In tali casi il Giudice Tutelare può anche richiedere all'AdS di presentare, entro un certo termine, un inventario, onde individuare la situazione patrimoniale di partenza e poter controllare, in corso di amministrazione, eventuali movimenti economici/patrimoniali.

Atti della vita per i quali occorre AdS

L'art. 405 Cod. Civ. prevede che, nel decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare indichi:

gli atti che l'Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

e che sono, quindi, sottoscritti dal solo Amministratore

gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno

che sono sottoscritti dal beneficiario insieme all'Amministratore che presta il suo consenso

fatta salva la necessità dell'autorizzazione del G.T. per gli atti di cui agli artt. 374 - 375 Cod. Civ.



Atti per cui occorre ulteriore e specifica autorizzazione del G.T. (art. 411 C.C. con rinvio artt. 374 - 375)

Anche se il decreto di nomina prevede per l'AdS il potere in via generale di compiere certe categorie di atti (per es. atti di straordinaria amministrazione patrimoniale), vi sono alcuni particolari atti che (pur rientrando nel novero di tali categorie) richiedono ugualmente un'ulteriore e specifica autorizzazione del Giudice Tutelare al momento del loro compimento. Essi sono:

- ✓ acquisto di beni, ad eccezione di quelli mobili necessari per il beneficiario;
- ✓ riscossione di capitali /cancellazione di ipoteche /svincolo di pegni;
- ✓ accettazione e rinuncia eredità /donazioni/ legati (se soggetti a pesi o condizioni);
- ✓ costituzione contratti di locazione ultranovennali;
- ✓ promozione di giudizi
- ✓ **costituzione di pegni e/o ipoteche;**
- ✓ **compromessi/transazioni/ concordati;**
- ✓ **alienazione di beni**
- ✓ **divisioni o promozione dei relativi giudizi.**



Atti per cui occorre ulteriore e specifica autorizzazione del G.T. (art. 411 C.C. con rinvio artt. 374 – 375)

La ratio di tale autorizzazione risiede nel fatto che questi atti potenzialmente possono incidere fortemente sulla condizione patrimoniale del beneficiario e/o esporlo a situazioni soggettive giuridiche di una certa rilevanza (per es. responsabilità per acquisita proprietà di un immobile fatiscente).

N.B.: Anche per gli atti per i quali nell'Interdizione ci vuole l'autorizzazione del Tribunale (vedasi artt. 375 - 376 C.C.), nell'Amministrazione serve solo l'autorizzazione del Giudice Tutelare (così come espressamente previsto dall'art. 411 C.C.)

Rapporti AdS - Beneficiario

Atti o categorie di atti per i quali non si è dato potere all'AdS

Il Beneficiario conserva la piena capacità d'agire per tali atti (art. 409 C.C.)

Atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana del beneficiario (c.c. "atti minimi" quali per es. l'acquisto di in regalo)

Il Beneficiario li può comunque compiere (art. 409 C.C.)

Atti conferiti all'AdS

L'AdS nell'espletamento dei suoi poteri deve comunque **tener conto dei bisogni e delle esigenze del beneficiario** e deve **costantemente informare** il beneficiario circa gli atti da compiere e se il secondo manifesta un dissenso circa le modalità di esercizio degli stessi, occorre investire della questione il G.T. che adoterà apposito decreto motivato (art. 410 C.C.)

Atti posti in essere dall'AdS in violazione di norme di legge o dei poteri conferiti nel decreto di nomina

Il Beneficiario, i suoi eredi e aventi causa, il Pubblico Ministero e lo stesso AdS possono chiedere l'annullamento di tali atti (art. 410 C.C.)

Progetti individuali per le persone con disabilità

Art. 14 L. 328/2000

Per realizzare la piena integrazione delle **persone disabili di cui** all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, *i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali*, predispongono, *su richiesta dell'interessato*, un **progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma II.

si tratta di

Creare percorsi personalizzati in cui i vari interventi a favore della persona sono coordinati in maniera mirata, massimizzandone così i benefici effetti e riuscendo, diversamente da interventi settoriali e tra loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni e alle aspirazioni della persona.

Progetto individuale e AdS: due facce della stessa medaglia

La protezione giuridica (AdS) è la veste formale che permette anche il raggiungimento della protezione sociale

Le modalità di raccolta della volontà della persona con disabilità ovvero la sua rappresentanza e/o assistenza, proprie dell'AdS, possono garantire in ogni fase la programmazione e fruizione del sistema integrato dei servizi, proprio la piena attenzione per la Persona con disabilità.

L'amministratore di sostegno ha il compito di promuovere la richiesta di progetto individuale in favore del beneficiario, non essendo più le persone soggette a protezione giuridica ritenute da interdire e non degne di estrinsecare la propria la Persona

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

Quando una persona muore, alcune situazioni giuridiche (soprattutto patrimoniali) ad essa ricollegabili si trasferiscono ad altri soggetti e si parla di "successione mortis causa". Ciò può avvenire con:

SUCCESSIONE LEGGITTIMA

Quando una persona muore senza aver lasciato nessun valido testamento o nel caso in cui ne abbia lasciato uno senza alcuna disposizione patrimoniale (o con disposizioni solo per una parte del patrimonio caduto in successione)

In tali casi è **la legge che stabilisce a chi**, tra i prossimi congiunti, **debba essere devoluto il patrimonio ed in quale entità**. (vedasi Tabella dei successori legittimi nel Manualetto)

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Si verifica quando il "de cuius" aveva redatto, nel corso della sua vita, un valido testamento contenente disposizioni inerenti tutte o parte delle sue sostanze economiche, oltre che disposizioni di carattere non patrimoniale. L'unico limite è rivestito dalle quote di c.d. "legittima" (o quota di riserva)

TIPI DI TESTAMENTO

TESTAMENTO OLOGRAFO

il testamento interamente redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Tale testamento soddisfa l'esigenza della segretezza e dell'economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento, sottrazione.

TESTAMENTO SEGRETO

il testamento che viene sottoscritto di proprio pugno dal testatore (potendo essere redatto anche da un terzo) e poi consegnato in busta chiusa e sigillata (o da sigillare) ad un notaio, che ricevuto, ne dovrà curare la conservazione e la pubblicazione, una volta avuta la notizia della morte del testatore.

TESTAMENTO PUBBLICO

il testamento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio, che raccoglie le volontà del disponente innanzi a due testimoni e le riversa in un documento scritto avente forma pubblica e sottoscritto del medesimo, dal testatore e dai testimoni. Tale testamento ha il vantaggio di essere redatto attraverso la consulenza di un professionista, quale un notaio e di essere difficilmente impugnabile, avendo natura di atto pubblico, facente piena prova delle dichiarazioni del testatore, fino a querela di falso.

EREDE E LEGATARIO

Nel testamento possono essere previsti, oltre che gli eredi, **anche i c.d. "legatari"**, ossia coloro che non succedono, in tutto in parte (se l'eredità è pro quota), nell'insieme dei rapporti giuridici del "de cuius", ma solo in **uno o più specifici determinati rapporti** (per esempio proprietà di una casa facente parte del più ampio asse ereditario, andato ad altre persone, in qualità di eredi).

EREDE

→ Acquisisce la stessa posizione giuridica del "de cuius" e, quindi, rimanendo anche vincolato per i debiti e gli oneri gravanti su questi rapporti giuridici, anche se superiori a quanto ereditato.

LEGATARIO

→ Entra esclusivamente nel singolo specifico rapporto espressamente individuato dal "de cuius". Per questo si dice che **il legatario succede a titolo particolare**, perché la sua vicenda successoria è limitata a quel dato rapporto e non si estende mai ad altri, né attivi né passivi.

SUCCESSIONE NECESSARIA (per le "quote di riserva")

Con le disposizioni testamentarie non si possono ledere le cc.dd. **"quote di riserva"**, quote minime dell'asse ereditario necessariamente spettanti ai parenti più prossimi del "de cuius": figli, coniuge ed ascendenti (cc.dd. legittimari). - tabella dei successori legittimari nel Manuale.

Qualora al momento dell'apertura della successione esistessero alcuni dei parenti sopra detti, sull'asse ereditario andrebbe calcolata la quota indisponibile ed eventualmente ridotta l'entità di quanto maggiormente disposto dal testatore rispetto alla quota disponibile (determinata dalla differenza tra asse ereditario, comprensivo di donazioni fatte in vita, e disposizioni testamentarie a favore di persone diverse dai legittimari).

COSA SI PUO' PREVEDERE NELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ?

- ✓ SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA;
- ✓ TRUST;
- ✓ ONERE TESTAMENTARIO IN FAVORE DELLA PcD;
- ✓ DIRITTO DI USUFRUTTO IN FAVORE DI UNA PcD;
- ✓ MAGGIORAZIONE QUOTA EREDITARIA PER UNA PcD;
- ✓ FONDAZIONE

N.B.: occorre sempre verificare che il trasferimento di diritti e beni non leda mai la c.d. "legittima"

COME SCEGLIERE UNO O PIU' MECCANISMI GIURIDICI

La scelta dell'utilizzo dell'uno o dell'altro strumento, meccanismo giuridico (o anche della varia composizione degli stessi) va valutata caso per caso, semmai considerando i seguenti tre gruppi di variabili:

- **La situazione familiare** (presenza di altri fratelli o sorelle conviventi o lontani dal nucleo familiare d'origine, ecc.);
- **La situazione economica** (presenza di patrimonio immobiliare che possono assicurare frutti civili per pagare retta residenziale, ecc.);
- **La situazione territoriale** (presenza ovvero assenza di servizi di protezione e/o presa in carico, ecc.)

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA

È l'istituto giuridico attraverso il quale un genitore, un ascendente in linea retta (nonno, bisnonno) o il coniuge di un **interdetto** istituisce quest'ultimo erede, imponendogli l'obbligo di conservare e restituire il bene, alla sua morte, alla persona, fisica o giuridica, che, sotto la vigilanza del tutore, si è presa cura dello stesso.

Nel caso di pluralità di persone o di Enti che abbiano avuto in cura l'interdetto, i beni ereditari sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

Inapplicabilità del Fedecommissario in caso di AdS

In via generale, l'art. 692 comma 5 Cod. Civ. considera sempre nulla la sostituzione "*in ogni altro caso*" diverso da quello a favore dell'interdetto, specificamente contemplato nei primi commi dello stesso articolo.

In particolare, l'art. 692 comma 4 Cod. Civ. prevede che, in caso di revoca dell'interdizione, il Fedecommissario precedentemente predisposto a favore dell'interdetto perda efficacia (anche se viene attivata la diversa misura di protezione dell'AdS).

TRUST

È l'istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere il genitore) trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto cosiddetto "trustee" affinché lo gestisca, secondo la volontà del disponente, per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento della persona con disabilità).

La figura del **trustee** può essere ricoperta da una persona fisica ovvero da una persona giuridica (per esempio una Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità).

In ogni caso, proprio a garanzia del beneficiario del trust, il patrimonio trasferito al trustee è sottoposto a due vincoli:

- ❖ **di destinazione**, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente;
- ❖ **di separazione**, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest'ultimo.

Art. 2645 ter c.c. - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

Differenze tra trust e sostituzione fedecommissaria

- il trust si può istituire per assicurare la presa in carico di qualsiasi persona con disabilità, mentre la sostituzione fedecommissaria è applicabile solo per le persone interdette;
- il trustee può vendere i beni del trust (per utilizzare il ricavato secondo per il benessere della persona con disabilità), mentre i beni entrati in sostituzione fedecommissaria non possono essere venduti se non dietro autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e per "evidente utilità" disponendo il reimpiego delle somme (art. 694 c.c.);
- il trust può essere istituito anche per il "durante noi", mentre la sostituzione fedecommissaria è un istituto giuridico testamentario.

Intreccio tra TRUST e AdS

Ipotesi ricorrenti:

- il disponente può prevedere che vi sia un "garante" (c.d. *protector*) che controlli l'operato del trustee e che tale compito venga ricoperto dall'Amministratore di Sostegno del beneficiario (dato il suo ufficio di protezione giuridica);
- il disponente, in previsione di una sua futura incapacità, può designare un Amministratore di Sostegno e, contestualmente, un trust a suo beneficio, indicando quale trustee anche lo stesso Amministratore di Sostegno;
- se il disponente è impossibilitato ad istituire un trust, nulla vieta che l'Amministratore di Sostegno sia autorizzato dal Giudice Tutelare ad istituire, in rappresentanza o assistenza del beneficiario, un trust (G.T. Genova 14/03/2006).

Onere testamentario in favore di una persona con disabilità?

Con tale previsione il testatore stabilisce che l'erede abbia l'obbligo di fare, di dare, di non fare o di non dare qualcosa in favore di una persona, che possa anche essere con disabilità.

Qualora l'onere avesse valore determinante oppure fosse espressamente prevista l'ipotesi di non ottemperanza dell'obbligo, l'onere verrebbe risolto a disposizione testamentaria in suo favore e la titolarità del bene o del diritto ricevuto in successione passerebbe ad un nuovo titolare (sostituito), su cui graverebbe l'obbligo di adempimento dell'onere.

DIRITTO DI USUFRUTTO DI UN BENE IN FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA'

L'usufruttuario può godere, per un periodo prestabilito o per tutta la vita, del bene oggetto del diritto e quindi usarlo e trarne ogni utilità (anche canoni di locazione). Alla fine dell'usufrutto il bene torna nel godimento del nudo proprietario.

In genere un genitore può stabilire, anche con disposizione testamentaria, che al figlio con disabilità spetti l'usufrutto su un immobile (per es. casa di abitazione) e all'altro figlio invece la nuda proprietà. Attraverso tale costruzione giuridica si assicurerebbe alla persona con disabilità (per es. uno dei propri figli) il diritto a rimanere a vivere, per tutta la sua esistenza, nella casa fino ad allora di proprietà del genitore defunto, assicurando all'altro erede (per es. altro fratello in vita) la nuda proprietà, di cui godrebbe in pieno alla morte dell'usufruttuario con disabilità.

Però nessuno si prende cura e carico della persona con disabilità' usufruttuaria

Maggiorazione della quota ereditaria in favore della persona con disabilità

Il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio, privilegiando una persona con disabilità, che semmai, abbia necessità di ingenti risorse per l'attivazione di tutti gli interventi utili per la propria cura e sostegno.

Quindi si può redigere un testamento in cui si prevede come erede universale proprio una persona con disabilità, anche non parente del "de cuius" o una maggiore predilezione rispetto ad altri eredi che siano anche stretti congiunti.

In ogni caso bisogna sempre rispettare le cc.dd. "quote di legittima", laddove vi sono soggetti legittimari

FONDAZIONE

E' **quell'ente** che una persona, fisica o giuridica, (c.d. fondatore) costituisce per gestire, secondo le indicazioni date nell'atto costitutivo, un patrimonio messo a disposizione per il raggiungimento di un preciso scopo di pubblica utilità. Vi può anche essere una fondazione (c.d. "fondazione di famiglia") costituita per beneficiare i discendenti del fondatore che si trovino in una situazione soggettiva di particolare rilevanza sociale, quale una condizione di disabilità. Ma tendenzialmente, la fondazione non è costituita per il beneficio di una singola persona.

Semmai si può anche prevedere una **fondazione di partecipazione**, col quale il fondatore può anche prevedere l'intervento del pubblico anche nei conferimenti e nella gestione del patrimonio

La Fondazione è soggetta a regolamentazione e forme di controllo di natura pubblica, mentre, per es. nel trust, il garante viene individuato direttamente dal disponente. La devoluzione finale del patrimonio di una fondazione è vincolata (i beni non possono tornare al fondatore o ai suoi eredi)

Contratto di mantenimento e rendita vitalizia

Sono due contratti in virtù dei quali una persona vende un bene o cede un capitale ad altra persona che si **obbliga**, come corrispettivo, a dare una somma una tantum o periodica di danaro (nella rendita vitalizia) o ad assicurare un'assistenza nei confronti del beneficiario (nel contratto di mantenimento). Il beneficiario può anche essere diverso dal venditore/cedente ed essere individuato in una persona con disabilità (per es. figlio del venditore).

Per entrambi questi meccanismi giuridici occorre tener presente che vi è incertezza circa la durata delle obbligazioni assunte per il mantenimento o la rendita, essendo collegata alla durata della vita del beneficiario

Per il contratto di mantenimento si potrebbe ravvisare anche un'incertezza circa la necessità della persona beneficiaria, che potrebbero aumentare con l'avanzare dell'età

Contratto di assicurazione

E' il contratto in virtù del quale un assicuratore si impegna, a seguito del pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita dell'assicurato. Pertanto, un genitore potrebbe stipulare una polizza assicurativa che preveda, alla sua morte, il pagamento da parte dell'assicuratore, di una rendita nei confronti del figlio con disabilità, istituito come beneficiario della polizza stessa.

Tale contratto è utilizzabile più che altro, in assenza di altri beni patrimoniali (tipo immobili), garantendo, a fronte del pagamento di piccole rate di premio, un certo capitale o una certa rendita al proprio figlio con disabilità.

La prestazione erogata dall'assicuratore si limita alla corresponsione di danaro e non già altre forme di assistenza.

TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI

Con la legge n. 67/2006 si è introdotta la possibilità di attivare un procedimento giurisdizionale volto a far cessare i *comportamenti*, le *condotte* ovvero gli *atti* di soggetti pubblici o privati che determinino per le persone con disabilità una **discriminazione**

DIRETTA

Quando una persona, in virtù della propria condizione di disabilità, è trattata meno favorevolmente di una persona non disabile in una situazione analoga

INDIRETTA

Quando il trattamento apparentemente neutro pone la persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altri

PROCEDIMENTO EX ART. 28 Dlgs n. 150/2011

PRESENTAZIONE RICORSO

- Il procedimento si attiva con ricorso depositato presso il Tribunale del luogo di domicilio dell'istante.
- Il ricorso può essere sottoscritto, a seguito di delega della vittima della discriminazione, anche dalle Associazioni e dagli Enti riconosciuti come legittimati ad agire ai sensi del decreto 21 giugno 2007.
- Le Associazioni possono direttamente richiedere l'annullamento degli atti lesivi aventi carattere collettivo.

ISTRUTTORIA


Il Giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione a quanto chiesto nel ricorso.

PROVVEDIMENTO FINALE

- Il Giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda
 - Ordina la cessazione della discriminazione
 - Determina la rimozione degli effetti della discriminazione e prevede risarcimento danni
 - Ordina la pubblicazione del provvedimento

30 Anffas
Consorzio
 di istituzioni ed aziende
Anffas Onlus
La rosa blu

INVALIDITA' CIVILE, STATO DI HANDICAP E DISABILITA'



Procedura di presentazione delle domande sia per minori che per maggiorenni

Certificato elettronico
(a cura del c.d. medico certificatore)

- Certificato medico in formato elettronico html attestante la patologia da cui è affetta la persona per la quale si deve richiedere l'accertamento;
- sostituisce il precedente certificato cartaceo del medico di base o del pediatra;
- lo schema di certificato è uguale per tutto il territorio nazionale;
- Una volta terminata la compilazione, il medico deve inoltrare il certificato telematicamente all'INPS e indicare al proprio paziente il codice identificativo dello stesso;

Domanda
(presentata dal cittadino/Patronato/ Associazione di categoria)

- il cittadino, una volta in possesso del codice identificativo del certificato elettronico, può procedere personalmente o attraverso terzi, all'invio della domanda telematica;
- l'invio della domanda è possibile accedendo con apposito codice PIN nell'area riservata del sito www.inps.it e compilando l'apposito form;
- Nel caso si debba richiedere l'accertamento per minori, occorre anche aprire nella prima schermata del form la sezione "rappresentante legale", che deve essere compilata con i dati del genitore ovvero tutore richiedente;
- Nella domanda va riportato il codice identificativo.

La domanda si intende completata, anche ai fini degli eventuali e correlativi benefici, a partire dal momento dell'incrocio telematico dei due invii.

Elementi essenziali del certificato medico elettronico

E' buona regola che il certificato medico elettronico venga compilato (specie per Anamnesi, Obiettività e documentazione da allegare) anche con l'ausilio di una relazione redatta dall'Associazione Locale Anffas di appartenenza, specie se questa eroga già prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie verso il diretto interessato, nonché avvalendosi dell'esperienza del medico di rappresentanza.

- **Codice identificativo della patologia secondo la classificazione ICD9-CM.**
Possono essere inseriti fino a cinque codici di patologia per ogni certificato elettronico (nel caso in cui la persona fosse affetta da più di cinque patologie, occorre creare un ulteriore certificato); la domanda di invalidità può contenere fino a cinque codici identificativi di altrettanti certificati medici.
- **Eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.**
Anche per la valutazione di tale opzione si rende necessaria la prossima adozione del sistema ICF.
- **Eventuale esonero dalla rivedibilità ex D.M. 2 agosto 2007.**
- **Eventuale stato di intransportabilità della persona.**

Chi può compilare ed inviare la domanda

- 1) Un patronato abilitato all'invio telematico di massa delle domande;
- 2) un'Associazione di categoria (ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS), limitatamente alle proprie strutture locali appositamente abilitate;
- 3) direttamente l'interessato, ma solo se munito di apposito codice PIN che gli permetta di accedere all'area riservata del sito www.inps.it (Home ➤ "Servizi On Line ➤ Per tipologia di utente ➤ Cittadino ➤ Domanda di invalidità civile).

Per ottenere il codice Pin il cittadino può seguire due strade:

- presentarsi direttamente all'Inps territorialmente competente e farsi consegnare un PIN;
- accedere all'area del sito www.inps.it (Home ➤ Servizi On Line ➤ Per tipologia di utente ➤ Cittadino ➤ Richiesta PIN on-line) e richiedere il PIN per la domanda di invalidità civile, ricevendo così, nel giro di pochi istanti, sulla casella di posta elettronica o cellulare dichiarati, una prima parte del PIN; mentre una seconda parte del PIN arriverà per posta ordinaria nel giro di pochi giorni all'indirizzo indicato.

Visite innanzi a commissioni di I grado ASL - INPS (c.d. "INTEGRATE")

Le visite di accertamento sono svolte da un collegio medico composto da:

- 3 medici nominati dalla ASL tra i propri dipendenti o convenzionati;
- 1 medico INPS (in qualità di componente effettivo);
- 1 operatore sociale o "esperto nei casi da esaminare" (solo nel caso di accertamento dello stato di handicap e della disabilità, in virtù del rinvio dell'art. 1 Legge n. 68/99 alle commissioni ex lege n. 104/1992);
- 1 sanitario in rappresentanza, volta per volta, di ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS, a seconda del tipo di patologia da cui è affetta la persona da visitare.

Il cittadino può sempre farsi accompagnare a visita da un proprio medico di fiducia (anche dal sanitario che lo ha incarico nel servizio Anffas, diverso però dal medico di rappresentanza, già componente effettivo in Commissione)

Rappresentanza Anffas in tutte le Commissioni Asl /Inps (c.d. "integrate")



Ai sensi dell' art. 1 comma 3 Legge n. 295/1990, entrambe le Commissioni sono "di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili, dell'Unione Italiana Ciechi, dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti e dell'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Fanciulli ed Adulti Subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie". A questa norma poi si rifà anche la Legge n. 104/1992 e la Legge n. 68/99.

E' una legge dello Stato che investe Anffas della funzione di tutela collettiva degli interessi di tutte quelle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (siano esse socie o meno) sottoposte a visita di accertamento dell'invalidità civile o dello stato di handicap, nella considerazione che Anffas ha, per certe disabilità, un'esperienza specialistica superiore a tutti gli altri e può contribuire ad una corretta valutazione medico-legale.

Il medico Anffas deve essere INVITATO quando.....



1. è stato già designato da Anffas Onlus – Sede Nazionale;
2. non è ancora stato sostituito da altra persona;
(il sanitario "resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito" - art. 1.3 D.M. 387/1991)
3. la patologia è di competenza di Anffas.

N.B. L' invito, per essere tale, deve essere comunicato in un termine congruo, onde non svilire la sua funzione di avviso che metta in condizioni effettive di partecipare alla riunione ovvero di farsi sostituire dal medico supplente.



Buona prassi per un efficace invito del medico Anffas

Il Presidente della Commissione ASL, considerando anche la disponibilità dei medici componenti il collegio (inclusi i rappresentanti di categoria), individua, mese per mese, una calendarizzazione delle sedute.

In tale calendario, il Presidente ha cura di fare in modo che le convocazioni per le persone affette da patologia di competenza ANMIC siano predisposte in orari diversi rispetto a quelle di competenza ANFFAS, prevedendo in genere un'intersezione tra le due fasce orarie per i casi che, dall'istanza, risultano di competenza di entrambe ovvero dubbi.

L'invito viene consegnato sia ai medici Anffas (titolare e supplente), sia all'Associazione Locale Anffas di riferimento. L'associazione Locale deve verificare se tutto si svolge correttamente, segnalando eventuali disfunzioni ad Anffas Nazionale



Quorum costitutivi e deliberativi per visita collegiale (D.M. 05/08/1001 M. 387)

- ❖ La riunione è valida anche senza la partecipazione del rappresentante di categoria (sempre che sia stato debitamente *invitato*).
- ❖ La Commissione si riunisce e delibera validamente quando intervengono almeno tre membri della Commissione.
- ❖ Non può concorrere alla formazione del numero minimo dei tre membri il rappresentante di una Associazione alla quale non compete la patologia da esaminare.



Se le procedure non sono rispettate.....



- ☞ La singola persona sottoposta a visita può impugnare il verbale e far valere anche il vizio procedurale che abbia inciso sulla valutazione.
- ☞ Anffas Nazionale, specie su segnalazione dell'Associazione Locale, può accertare l'anomalia attraverso la richiesta di accesso ai verbali redatti in un periodo di tempo determinato.
- ☞ Anffas Nazionale, all'esito dell'accesso, può indirizzare una diffida al Presidente della Commissione ASL e/o, se ne ricorrono i presupposti, segnalare il probabile abuso d'ufficio alla Procura della Repubblica.

N.B. Si ritiene che i verbali redatti con la presenza di almeno tre medici (e non impugnati dal diretto interessato) non possano considerarsi invalidi, per il principio giuridico di *conservazione dell'atto*.



Fase di accertamento di Il grado

Una volta avutasi la visita di I° grado innanzi alla Commissione integrata Asl/Inps, il relativo verbale viene inoltrato all'Inps perché provveda:

- o a convalidarlo, a seguito di un esame fatto esclusivamente sulla congruenza interna del verbale stesso (specie tra patologie accertate e percentuale di invalidità assegnata) e sui documenti acquisiti durante la prima visita;
- o a chiamare l'interessato per sottoporlo a nuova visita innanzi alle proprie Commissioni di Verifica.

L'eventuale visita di verifica (di II grado) sarà effettuata presso il Centro Medico Legale dell'Inps Provinciale da un collegio così composto:

- Uno o due medici indicati dal Responsabile del Centro Medico Legale (diversi da quello che ha preso parte alla visita di I grado);
- un rappresentante di una delle Associazioni ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS (diverso da quello che ha preso parte alla visita di I grado);
- Un operatore sociale in caso di accertamento ai sensi Leggi 104/92 e 68/99. Anche in tal caso, il cittadino può farsi accompagnare a visita da un proprio medico di fiducia.

Commissioni Uniche di accertamento

In alcune parti d'Italia non si assiste ad un doppio grado di valutazione dell'accertamento di invalidità civile, visto che le Regioni, in base all'art. 18 c. 22 Legge n. 111/2011, hanno il potere di delegare le funzioni proprie delle Commissioni Integrate Asl/Inps (di 1° grado) all'Inps stesso (che già compie le visite di verifica di 2° grado), **permettendo, quindi, all'Istituto di fare una sola ed unica visita presso Commissioni istituite ad hoc (c.d. "Commissioni uniche"), che seguono, comunque, le regole di funzionamento già sopra indicate: possibilità di farsi assistere durante la visita da un proprio medico di fiducia, presenza dei medici di categoria, ecc..**

Al momento, le Commissioni Uniche operano in Campania (per le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno), in Sicilia (per la sola Provincia di Trapani), in Veneto (per le Province di Venezia e Verona ed il territorio di San Donà di Piave), in Basilicata ed in alcuni territori del Lazio.

Verbale definitivo

Al termine dell'esame per documenti o della seconda visita, il Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps, convalida il verbale e lo rende definitivo.

Il verbale viene, quindi, inviato al cittadino dall'Inps in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario

N.B. il verbale potrà essere impugnato giudizialmente entro 180 giorni dalla ricezione dello stesso.

Prima di impugnare giudizialmente, se il verbale è macroscopicamente errato, potrà valutarsi, anche insieme al S.A.I.? di riferimento ed al rappresentante medico Anffas, l'ipotesi di richiedere all'Inps una rivalutazione del verbale (c.d. "richiesta di annullamento in via di autotutela")

Indennità di accompagnamento per impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza accompagnatore: precisazioni della Cassazione

✓ L'indennità di accompagnamento va riconosciuta "a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi, ecc.), necessitano di un accompagnatore per versare - in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici - nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare - o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare - il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico)" (Cass. n. 1268/2005 - da ultimo ripresa in ord. Cass n. 2525/14 - ord. Cass n. 1069/15).

✓ Quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è "permanente" e "continuo", anche se la necessità dell'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva. (Cass. n. 5784/2003).

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI

Età	Provvidenze economiche
da 0 a 18 anni	Indennità di frequenza Indennità di accompagnamento
tra 18 e 65 anni	Assegno mensile di assistenza Pensione di inabilità Indennità di accompagnamento
oltre 65 anni	Indennità di accompagnamento

Una volta ottenuto il certificato di invalidità, per ottenere le relative provvidenze economiche, occorrerà compilare ed inviare telematicamente il modello AP70 o direttamente attraverso il sito inps o attraverso i patronati. Il Pin dell'Anffas Locale non consente di caricare telematicamente anche questa domanda.

STATO DI HANDICAP (LEGGE N. 104/1992)

L' "handicap" è la situazione di svantaggio sociale ovvero di emarginazione in cui si trova chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92).

L' "handicap" ha una connotazione di GRAVITÀ quando la minorazione è tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma III L. n. 104/92).

A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell'accesso a specifici servizi e programmi.

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ (LEGGE N. 68/99)

L'accertamento è volto alla compilazione della c.d. "diagnosi funzionale", ossia la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale della persona con disabilità, seguendo il modello allegato al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art.1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999 n. 68).

La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sulla documentazione medica preesistente e sul profilo socio-lavorativo della persona con disabilità, per meglio mettere in evidenza le conseguenze derivanti dalle sue minorazioni e/o infermità in relazione al contesto lavorativo.

Una volta definita, attraverso la diagnosi funzionale, la concreta capacità globale (reale e potenziale) del lavoratore con disabilità, la Commissione medica formula la c.d. "relazione conclusiva", contenente suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo del lavoratore con disabilità.

REVISIONE ORDINARIA DEGLI ACCERTAMENTI

In alcuni casi, pur a seguito degli accertamenti sopra ricordati, vi può essere l'esigenza di verificare se, nel corso di un certo lasso di tempo, la patologia possa essere regredire o aggravarsi, stante anche le prognosi scientifiche del momento (come è il caso di chi affetto da qualche forma di neoplasia è sottoposto, con risultati positivi, a trattamenti chirurgici e/o chemioterapici).

Perciò La Commissione può segnare, sul verbale di accertamento, una scadenza di validità dello stesso, entro cui risotto porsi a visita per verificare l'evoluzione della situazione.

Di regola, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.M. 387/1991: La commissione medica U.S.L. provvede, inoltre, a dare esecuzione alle richieste delle prefetture territorialmente competenti finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi per un tempo determinato.

Ma la Circolare Inps del 23.01.2015 n. 10 ha previsto che le visite di revisione ordinaria vengano fatte direttamente dall'Inps, su chiamata diretta dello stesso Istituto e non procedendo nelle more alla sospensione dei precedenti benefici.

Chi aiuta il cittadino a leggere il verbale deve aver cura di far presente ciò.



VERIFICHE STRAORDINARIE DEI VERBALI

Sono quei controlli eccezionali adottati dallo Stato italiano per far fronte al fenomeno degli ultimi anni dei c.d. "falsi invalidi", attraverso norme inserite, volta per volta, in varie norme finanziarie (art. 4 Legge n. 425/1996 – art. 52 Legge n. 449/1997- art. 37 Legge 448/98 – art. 42 Legge n. 326/2003 – Legge n. 102/2009 - Legge n. 122/2010) ed oggi previste dall'art. 1 comma 109 Legge n. 228/2012, che dispone: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità».

Per tali verifiche l'Inps provvede direttamente con un collegio composto da due suoi medici, con i rappresentanti di categoria, tra cui anche l'Anffas, a seguito della sentenza Tar Lazio n. 3851/2014



ESCLUSIONE DALLE VISITE DI CONTROLLO CIRCA LA PERSISTENZA DELLO STATO INVALIDANTE

Legge 9 marzo 2006 n. 80 – art. 6 comma 3

I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'*handicap*.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, 12 GRUPPI di patologie e menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la menomazione.

INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI E PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ



Ricordiamo che:

1. L'accertamento in ordine alla sussistenza di una condizione invalidante non ha limiti di età, potendosi riconoscere anche a bambini in tenerissima età (Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1377);
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.L. n. 90/2014, l'accertamento della condizione invalidante effettuato durante la minore età non deve essere rifatto al compimento del 18° anno d'età, se il primo aveva già portato al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza revisione. Perciò, l'indennità di accompagnamento continuerà ad essere erogata ed i diretti interessati dovranno inviare il modello AP70 per ottenere anche la pensione di invalidità.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L. n. 90/2014, se l'accertamento della condizione invalidante effettuato durante la minore età ha dato solo luogo ad indennità di frequenza (per mera difficoltà del bambino a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età), al compimento del diciottesimo anno di età occorrerà ripresentare la domanda per essere chiamata a visita di invalidità, nella quale far accertare la perdita della capacità generica lavorativa (criterio utilizzato per riconoscere l'invalidità dei maggiorenni) e la conseguente pensione di invalidità (totale o parziale).



Inserimento lavorativo

Logo: Anffas
Logo: Consorzio Anffas Onlus La Rosa Blu







INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ A SEGUITO DELLA L. 68/99

Con la L. 68/99 è venuto meno il precedente sistema di "collocamento obbligatorio", in base al quale si assegnavano "ex abrupto" i lavoratori che servivano a coprire le quote predeterminate dalla legge.

Si è, invece, introdotto il cosiddetto "*collocamento mirato*", in virtù del quale i lavoratori con disabilità vengono avviati presso i datori di lavoro, pubblici e privati, in base alle loro capacità e propensioni tecniche, secondo lo slogan

"l'uomo giusto al posto giusto"





Convenzioni generiche



I centri per l'impiego con i datori di lavoro (anche non obbligati) possono stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Nelle convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, anche a seguito di tirocini formativi e di periodi di prova più ampi rispetto a quelli del C.C.N.L.

Convenzioni di integrazione lavorativa

I centri per l'impiego con i datori di lavoro stipulano convenzioni per persone con disabilità che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

In queste convenzioni, oltre ad essere stabiliti i tempi, i periodi di prova e le modalità di assunzione, sono previste **forme di sostegno, tutoraggio e di consulenza da parte dei servizi competenti** per l'inserimento ed il mantenimento del posto di lavoro.

Convenzioni di integrazione lavorativa per persone che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo (art. 11 comma 4 Legge n. 68/1999)

Vengono stipulate tra il datore di lavoro pubblico o privato e l'Ufficio Provinciale del Lavoro con le quali sono stabilite, oltre le modalità già comuni alle convenzioni ordinarie, anche forme di sostegno, tutoraggio e di consulenza da parte dei servizi competenti per l'inserimento ed il mantenimento del posto di lavoro - tali convenzioni si adattano maggiormente alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che, oltre ad avere difficoltà ricollegabili alle loro capacità funzionali potrebbero avere anche difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro.



Convenzioni per inserimento temporaneo in cooperative sociali, imprese sociali e ditte individuali (art. 12 Legge n. 68/99)

Vengono stipulate, in via trilaterale, tra il datore di lavoro obbligato ad assumere, il Centro Provinciale per l'impiego e una cooperativa sociale di Tipo B o un libero professionista con disabilità (anche costituito in ditta individuale) o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti "soggetti ospitanti" affinché il lavoratore con disabilità, assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro obbligato, almeno all'inizio sia inserito, a fini formativi, presso i soggetti ospitanti per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi* -in contropartita il datore di lavoro obbligato si impegna ad affidare al soggetto ospitante commesse di lavoro per un ammontare non inferiore a quello che consenta a quest'ultimo di applicare la parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

* Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto (salvo diversa valutazione del comitato tecnico), possono riguardare: - un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; - il 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti



Convenzioni ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 68/99)

Vengono stipulate, in via trilaterale, tra il datore di lavoro privato obbligato ad assumere persone con disabilità, (definito "soggetto conferente"), il Centro per l'impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un'impresa sociale o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti "soggetti destinatari". In virtù di tale convenzione il solo lavoratore con disabilità che presenti particolare caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è assunto dai soggetti destinatari, che si impegnano, per almeno tre anni, ad averlo alle loro dipendenze a fronte dell'impegno da parte del datore di lavoro obbligato di affidar loro commesse per un ammontare non inferiore a quello che consenta di applicare la parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni.



CONTRIBUTI PER DATORI DI LAVORO

Con la Legge 247/2007 si è sostituita la c.d. "fiscalizzazione" degli oneri per datori di lavoro che stipulavano delle convenzioni per l'inserimento di lavoratori con disabilità con un altro tipo di agevolazione quali i cc.dd. "incentivi alle assunzioni", ossia contributi previsti dal nuovo art. 13 della Legge n. 68/1999. Oggi, infatti, si prevedono dei contributi che le Regioni, utilizzando le risorse a loro destinate dalla ripartizione annuale del "Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" erogano direttamente ai datori di lavoro che hanno assunto a tempo indeterminato persone con disabilità.

Gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/99, hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori disabili con le predette modalità.



ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

L'entità dei suddetti contributi è variabile rispetto alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo Nazionale ma non può essere superiore a:

60% del costo salariale annuo per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e/o relazione assunto (indipendentemente dalla sua percentuale di invalidità) ovvero per ogni lavoratore assunto che presenti una riduzione lavorativa superiore al 79% o appartenga alla prima o terza categoria delle minorazioni di guerra;

25% del costo salariale annuo per ogni lavoratore con disabilità assunto che abbia una riduzione lavorativa tra il 67% ed il 79% o appartenga quarta e sesta categoria delle minorazioni di guerra;

E' altresì riconosciuto un rimborso forfettario parziale per le spese sostenute dal datore di lavoro per la trasformazione del posto di lavoro, onde renderlo adeguato alle capacità operative del lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per la rimozione di barriere architettoniche.



Consorzio
per i lavoratori con disabilità
Lavorabilità

Agevolazioni lavorative



30 Anni

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Lavoratore con disabilità	Lavoratore che assiste un familiare con disabilità
✓ Permessi retribuiti (per situazione di gravità)	✓ Permessi retribuiti (per situazione di gravità)
✓ Precedenza nell'assegnazione della sede (per situazione di gravità - se presso enti pubblici > 66%)	✓ Congedo biennale (per situazione di gravità)
✓ Precedenza nel trasferimento a domanda (per situazione di gravità - se presso enti pubblici > 66%)	✓ Precedenza nelle assegnazioni della prima sede (per situazione di gravità)
✓ Opposizione al trasferimento d'ufficio (per situazione di gravità)	✓ Trasferimento ad una sede più vicina (per situazione di gravità)
✓ Incremento anzianità contributiva (> 74%)	✓ Opposizione al trasferimento d'ufficio (per situazione di gravità)
✓ Riduzione età pensionabile (> 80%)	✓ Esonero dai turni notturni (per tutti i soggetti di cui alla L. 104/92)

PERMESSI

Lavoratore con disabilità grave	<ul style="list-style-type: none"> Permesso retribuito di 2 ore giornaliere 3 giorni di permessi retribuiti al mese
Lavoratore con figlio con disabilità grave	<ul style="list-style-type: none"> Figlio minore di 3 anni <ul style="list-style-type: none"> Prolungamento astensione facoltativa 3 giorni di permessi retribuiti al mese Permesso retribuito di 2 ore giornaliere Figlio di età tra i 3 e gli 8 anni <ul style="list-style-type: none"> 3 giorni di permessi retribuiti al mese Prolungamento astensione facoltativa
Lavoratore che assiste il figlio (sopra gli 8 anni), il coniuge o parente/affine entro il 2° grado con disabilità grave	3 giorni di permessi retribuiti al mese (solo se scelto dalla persona con disabilità o da chi ne ha la protezione giuridica)
Lavoratore che assiste un parente/affine di 3° grado con disabilità grave	3 giorni di permessi retribuiti al mese (qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)

CONGEDO BIENNALE STRAORDINARIO (art. 42 D.Lgs. 151/2001)

A chi spetta	Nell'ordine, al coniuge convivente, al genitore, al figlio convivente, al fratello o alla sorella conviventi, al parente/affine entro il 3° grado convivente della persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno in istituto. All'impossibilità del beneficiario precedente (per mancanza dello stesso o per sue patologie invalidanti) segue quello immediatamente successivo.
Modalità di fruizione	Il congedo viene riconosciuto dal datore di lavoro (previo controllo general-preventivo dell'Istituto Previdenziale di riferimento) entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il periodo di congedo può essere frazionato nell'arco della vita lavorativa, ma con limite massimo dei due anni complessivi.
Retribuzione e riflessi previdenziali	I lavoratori fruitori del congedo percepiscono un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperta da contribuzione figurativa.

ESONERO DAI TURNI NOTTURNI (art. 53 D.Lgs. 151/2001)

Il lavoratore che abbia a proprio carico un persona con disabilità ai sensi della legge 104/92 non è obbligato a prestare il lavoro notturno.

↓

Per lavoro notturno va intesa l'attività svolta tra le 24 e le 6, salvo diversa determinazione della contrattazione collettiva.

ASSEGNAZIONE E CAMBIAMENTO DELLA SEDE LAVORATIVA

Precedenza nell'assegnazione della sede	<ul style="list-style-type: none"> Lavoratore con invalidità superiore al 66%, assunto presso gli enti pubblici Lavoratore con disabilità grave Coniuge, genitore, parente o affine entro il 2° grado (in mancanza di essi parente/affine di 3° grado)
Richiesta di trasferimento a sede più vicina	<ul style="list-style-type: none"> Lavoratore con invalidità superiore al 66%, assunto presso gli enti pubblici Coniuge, genitore, parente o affine entro il 2° grado (in mancanza di essi parente/affine di 3° grado)
Opposizione a trasferimento d'ufficio (senza il consenso)	<ul style="list-style-type: none"> Lavoratore con disabilità grave Coniuge, genitore, parente o affine entro il 2° grado (in mancanza di essi parente/affine di 3° grado)

RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE



I lavoratori con invalidità superiore all'80% e i non vedenti raggiungono l'età pensionabile a 60 anni, se uomini, 55 anni, se donne.

Esclusivamente i lavoratori non vedenti sin dalla nascita o che hanno un tale stato da almeno 10 anni, possono andare in pensione a 55 anni, se uomini, o 50 anni, se donne.


La riforma delle pensioni del 2011 non ha modificato tali diritti.

INCREMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (art. 80 comma 3 L. 388/2000)



I lavoratori con invalidità superiore al 74% possono beneficiare, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.



CONTRASSEGNO SPECIALE



(Art. 118 C.d.S. – Art. 381 Regolamento di attuazione C.d.S.)

A chi spetta → Le persone invalide, anche a tempo determinato (per infortuni o cause patologiche), con effettiva capacità di deambulazione impedita sensibilmente ridotta.

Come ottenerlo → L'interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza allegando la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza (dal 9 febbraio 2012 i verbali di invalidità civile recano la previsione del ricorrere o meno tale circostanza). Il sindaco rilascia il contrassegno che ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.

A cosa serve → Le autovetture al servizio dei titolari del contrassegno possono sostare negli stalli riservati alle persone con disabilità (posizionati nei pressi di luoghi di interesse pubblico ed individuati con apposita segnaletica).

Le autovetture munite di contrassegno speciale possono circolare nelle zone a traffico limitato.

I veicoli autorizzati non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato e, se stabilito dal Comune proprietario della strada, possono dar luogo ad esenzione dal pagamento del ticket nelle zone blu.

PARCHEGGIO RISERVATO "AD PERSONAM"

In cosa consiste → I titolari del contrassegno speciale possono chiedere al Sindaco di assegnare loro a titolo gratuito uno specifico ed adeguato spazio di sosta, in prossimità della propria abitazione e/o del luogo di lavoro.

Quando spetta → Gli stalli di sosta riservati vengono concessi quando l'abitazione ovvero il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona **ad alta densità di traffico**.

Come individuarlo → La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale.

La segnaletica verticale deve contenere (a differenza dei generici stalli di sosta in favore delle persone con disabilità) l'indicazione del numero del contrassegno dello specifico richiedente.



AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO

QUALI SONO

Per l'acquisto di un'autoveicolo → IVA AGEVOLATA AL 4% → Per l'adattamento del veicolo

ESENZIONE PERMANENTE BOLLO AUTO

Delle spese di acquisto di un'autovettura → DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DEL 19% → Delle spese di riparazione auto

ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ DELL'AUTOVEICOLO



AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO

CHI NE HA DIRITTO

- Persone con impedita o ridotta capacità di deambulazione (solo se il veicolo è adattato);
- persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputati;
- persone con disabilità psichica o mentale titolari delle indennità di accompagnamento;
- sordomuti e non vedenti.

Il veicolo può essere intestato o direttamente alla persona con disabilità che ne ha diritto ovvero alla persona che la ha fiscalmente a carico.

TRASPORTI PUBBLICI TERRESTRI

FERROVIARI

CARTA BLU



Tessera gratuita nominativa riservata ai titolari dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione

La carta consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto valido per sé e per il proprio accompagnatore

LOCALI

SERVIZI DI LINEA APPPOSITAMENTE ADATTATI



Per coprire zone non servite dal trasporto di linea

Agenzie specifiche del passeggero con disabilità

SERVIZI ALTERNATIVI

Le imprese erogatrici dei trasporti locali comunicano l'esistenza di agevolazioni o esenzioni rispetto al ticket ordinario.

REGOLAMENTO EUROPEO PER TRASPORTO FERROVIARIO

Il Regolamento Europeo relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario stabilisce che:

- Le imprese ferroviarie, le agenzie di viaggi e i tour operator non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta;
- i biglietti non devono costare di più, pur dovendosi assicurare servizi che garantiscano la parità di trattamento;
- deve essere garantita l'accessibilità delle stazioni e del materiale rotabile e di tutti i servizi ad essi connessi;
- deve essere garantita l'assistenza a bordo treno e nel salire o scendere dai treni (per le stazioni di partenza, arrivo o passaggio non dotate di personale occorre fornire informazione sulle stazioni più vicine dotate di personale);
- non possono esserci esclusioni o limitazioni dei risarcimenti danni relativamente alle attrezzature specifiche per la mobilità delle persone con disabilità.

TRASPORTI AEREI

Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo prevede:

- divieto di rifiutare il trasporto da parte del vettore aereo, di un suo agente o dell'operatore turistico (tranne per giustificati motivi di sicurezza ovvero particolari dimensioni dell'aeromobile, fermo restando l'obbligo di adottare soluzioni alternative);
- aiuto negli spostamenti all'interno dell'aeroporto;
- assistenza durante l'imbarco e lo sbarco.

Il Regolamento si applica ai passeggeri con disabilità che utilizzano i servizi aerei in partenza, in transito o in arrivo presso l'aeroporto di uno Stato membro dell'UE.

In Italia è deputato al controllo sull'osservanza del Regolamento l'ENAC, al quale i cittadini possono rivolgersi per presentare reclami volti all'erogazione di sanzioni verso i trasgressori. E' sempre fatto salvo il diritto dei passeggeri con disabilità per il risarcimento dei danni patiti.

SUPERAMENTO delle BARRIERE ARCHITETTONICHE

Superamento degli ostacoli fisici o della mancanza di accorgimenti e segnalazioni che determinano una fonte di disagio o pericolo per la mobilità, la sicura utilizzazione e la riconoscibilità dei luoghi.

Edifici privati e di edilizia residenziale e pubblica
(L. 13/89 – D.M. 236/89)

Edifici pubblici, spazi e servizi pubblici
(D.P.R. 503/96)

Le prescrizioni tecniche contenute in tali normative si applicano agli edifici ed agli spazi ecc. tutti dopo la loro entrata in vigore ovvero a quelli già esistenti ma sottoposti a ristrutturazione o interventi edilizi successivi a tale data.

ABBATTIMENTO delle BARRIERE ARCHITETTONICHE nei CONDOMINI

A SPESE DEL CONDOMINIO

Qualsiasi intervento di eliminazione delle barriere architettoniche (anche installazione di un ascensore), se adottato dall'Assemblea condominiale, in prima o in seconda convocazione con voto della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

A SPESE DEL CONDOMINIO CON DISABILITÀ (in assenza di delibera condominiale)

Esclusivamente gli interventi volti all'installazione di servoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili (pedane) o all'ampliamento delle porte di accesso

A condizione che le innovazioni:

1. Non rechino pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato;
2. Non alterino il decoro architettonico dell'edificio;
3. Non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.